



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020**

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* e, in particolare, l'articolo 80, comma 2, che porta la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020”* per il sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019;

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2020, concernente il riparto di una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 agosto 2020, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77,*



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

*destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, del settore dei concerti di musica leggera*";

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo”*;

VISTO il decreto ministeriale 13 ottobre 2020, di modifica al decreto ministeriale 5 agosto 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica”*, in corso di registrazione presso i competenti Organi di controllo,

TENUTO CONTO che per effetto della modifica apportata dal citato decreto ministeriale 13 ottobre 2020 all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2020, risulta disponibile una quota del fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 pari a euro 4.682.315,00;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2017, la funzione di programmazione di sale teatrali svolta, oltre che agli organismi di programmazione ovvero di esercizio teatrale, anche da altri operatori, ai quali è richiesta la gestione a carattere continuativo di una o più sale teatrali, insieme alla attività di produzione di spettacolo dal vivo, con la conseguenza che le due funzioni sono strettamente interconnesse, anche in termini di programmazione delle spese e impiego delle entrate da biglietteria;

RILEVATO che solo con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 10 *“Teatri Nazionali”* del decreto ministeriale 27 luglio 2017 è previsto, come requisito di ammissibilità, un impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al 100% del contributo statale, finalizzata a garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

RILEVATO che per alcuni organismi beneficiari di contributi FUS nel triennio 2018/2020, il bilancio consuntivo 2019 ha confermato una forte incidenza delle entrate provenienti da incassi da biglietteria e abbonamenti sulla sostenibilità del bilancio di progetto;

CONSIDERATO che nell'annualità 2020 tale linea di entrate è stata fortemente penalizzata, fino ad essere totalmente azzerata nel periodo di chiusura delle sale teatrali a seguito dei provvedimenti governativi per il contenimento della pandemia da COVID 19;

CONSIDERATO altresì che, in considerazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria tuttora vigenti, nella attuale fase coincidente con il tradizionale avvio della stagione, i medesimi soggetti subiscono una netta flessione negli incassi da abbonamenti e biglietteria per il contingentamento degli accessi;



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

CONSIDERATO, in particolare, che le entrate da incassi hanno potuto mantenere i livelli abituali nel corso dei soli primi due mesi dell'anno 2020;

CONSIDERATO che il contributo erogato a valere sul FUS nell'annualità 2020 ha rappresentato, per tali soggetti, un'entrata che ha compensato solo parzialmente la perdita derivante dai mancati incassi;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere forme di sostegno destinate a supportare tale perdita;

RITENUTO necessario procedere al riparto di una ulteriore quota del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria a causa della chiusura delle sale, che hanno interessato gli organismi ricadenti nelle attività corrispondenti ai seguenti articoli del decreto ministeriale 27 luglio 2017: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14); Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26);

CONSIDERATO che l'evoluzione della pandemia ed il mantenimento delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria non consentono attualmente agli organismi di programmazione ovvero all'esercizio teatrale privato di poter contare su entrate da incassi e da abbonamento in misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità economica e la continuità all'attività;

TENUTO CONTO del numero effettivo di domande pervenute in risposta agli Avvisi conseguenti ai decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020, e delle verifiche già espletate dall'Amministrazione in riferimento all'Avviso conseguente al decreto ministeriale 10 luglio 2020;

TENUTO CONTO dell'entità delle perdite riscontrate, particolarmente forte tra gli organismi di programmazione, ovvero nel settore dell'esercizio teatrale a maggiore capienza e quindi dell'opportunità di prevedere un ulteriore incremento sia della misura massima del contributo prevista all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 17 agosto 2020, sia della percentuale ivi prevista, in modo tale da coprire per i mesi considerati l'intera perdita subita;

TENUTO CONTO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" ha previsto uno stanziamento pari a €. 1.000.000,00, sul capitolo 6629, da destinare alle attività di "Festival Cori e Bande", ma che le procedure e la tempistica del bando e dei lavori della Commissione competente, non hanno consentito di individuare nell'esercizio 2019 l'elenco dei beneficiari e che i lavori della stessa Commissione si sono conclusi nel corso del primo semestre 2020, in piena emergenza sanitaria;



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

CONSIDERATO che il disegno di bilancio di assestamento 2020 non prevede il riconoscimento di tale somma sul capitolo 6629;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso del 2020 l'attività relativa ai "Festival Cori e Bande" si è svolta nei primi due mesi dell'anno in continuità con l'attività dell'anno precedente e che l'intero settore, espressione di una diffusa esperienza popolare su tutto il territorio nazionale va tutelato anche nel periodo dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" che ha istituito il "Fondo nazionale per la Rievocazione storica, le cui risorse sono state allocate sul capitolo 6641;

TENUTO CONTO che il "Fondo nazionale per la Rievocazione storica" è finalizzato alla realizzazione di iniziative la cui preparazione si svolge nell'arco di un periodo prolungato nel tempo;

CONSIDERATO che il disegno di bilancio di assestamento 2020 non prevede il riconoscimento della somma di € 1.135.199,00, pari al totale degli impegni in essere sul capitolo 6641 destinato al finanziamento del "Fondo nazionale per la Rievocazione storica";

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo 2 agosto 2019, n. 6, che ha assegnato contributi per far fronte alle obbligazioni relative al "Fondo nazionale per la Rievocazione storica";

TENUTO CONTO che una parte delle obbligazioni sono state perfezionate dagli organismi beneficiari nel corso del 2020, ovvero a seguito delle rendicontazioni presentate entro la fine di aprile 2020, nel corso del periodo dell'emergenza sanitaria;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Una quota pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli organismi ai quali è richiesta, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2020, la gestione a carattere



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

continuativo di una o più sale teatrali, insieme alla funzione di produzione di spettacolo dal vivo ed afferenti ai seguenti settori del medesimo decreto ministeriale: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14); Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26).

2. Una quota pari a euro 4.000.000,00 per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata, ad integrazione di quanto già stanziato con decreto ministeriale 10 luglio 2020, al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020.

3. Una quota pari a euro 1.000.000,00 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al capitolo 6629/2020 per il sostegno di "Festival cori e bande".

4. Una quota pari a euro 1.135.099,00 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al capitolo 6641/2020, per il Fondo nazionale per la Rievocazione storica".

### Art. 2

#### *(Compensazione delle perdite degli organismi di produzione e programmazione già beneficiari del FUS)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti di spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra gli organismi beneficiari appartenenti ai seguenti settori di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2020: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14), Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26), il cui contributo FUS 2019 è inferiore alle entrate derivanti da incassi da biglietteria e abbonamento, al netto della prevendita, dichiarate a consuntivo 2019 per l'annualità corrispondente.

2. Il contributo da assegnare al singolo organismo è calcolato sui dieci dodicesimi della differenza tra le entrate di cui al periodo precedente, e il contributo FUS assegnato nel 2019 e non può superare comunque la somma di euro 800.000,00.

3. Il contributo è assegnato con decreto direttoriale sulla base dei dati già in possesso dell'Amministrazione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti interessati sulla piattaforma FUS ON LINE a consuntivo 2019.



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Art. 3

*(Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 17 agosto 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 100% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a euro 200.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 100 e 299 posti, in misura non superiore a euro 400.000 per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a euro 800.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti”*.

Art. 4

*(Erogazione dei contributi)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 agosto 2020, le parole: *“il 15 ottobre 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“30 novembre 2020”*.

Art. 5

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nell'ambito del limite di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, le risorse, pari complessivamente a euro 9.000.000,00, vengono trasferite sul capitolo 6626, pg 2, del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del limite di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le risorse necessarie, pari complessivamente a euro 2.135.099,00 vengono così ripartite e trasferite:

- euro 1.000.000,00 sul capitolo 6629;
- euro 1.135.099,00 sul capitolo 6641.



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Art. 6

*(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, anche se già in possesso dell'Amministrazione, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 16 ottobre 2020

IL MINISTRO